**Al Dirigente scolastico**

**Ai Docenti Interessati**

**Alla AA Losardo Olga**

**Gentili Destinatari,**

**con la presente Istruzione, si danno tutte le informazioni necessarie alla corretta liquidazione delle Indennità previste da quadro normativo di riferimento.**

**In particolare, allo scrivente Direttore dei servizi g.a. necessita di ottenere, a conclusione degli Esami, la seguente documentazione:**

1. **La scheda con le informazioni anagrafiche, la scuola di servizio, la residenza, il periodo di effettuazione del servizio, il ruolo ricoperto dai Membri della Commissione, il codice fiscale, etc. (RINVIO ALLA SCHEDA ALLEGATA); detta scheda va consegnata, distintamente, per gli Esami di Stato, per le sessioni di esame integrative, suppletive, di ammissione, preliminari, etc.**

**Prima della conclusione degli Esami, il Dsga deve ricevere:**

1. **La nomina ricevuta dal Dirigente scolastico o, per il Presidente, dall’ Ufficio scolastico competente;**
2. **Un documento di riconoscimento da cui risulti l’ indirizzo di residenza;**
3. **Eventuale documentazione attestante il percorso più breve, in ordine di tempo, a mezzo servizio trasporto pubblico, tra la scuola di servizio o la residenza del Docente (si valuterà sempre il percorso più breve); ricevere la documentazione è cosa gradita ed è necessaria per il calcolo della indennità di missione; RESTANO ESCLUSI I DOCENTI INTERNI, AI QUALI L’INDENNITA’ È LIQUIDATA NELLA MISURA DI €. 171,00 LORDO STATO A PRESCINDERE DALLA RESIDENZA DEL DOCENTE.**

**Infatti, è noto che il Ministero Istruzione, attraverso il portale Sidi, richiede una preventiva PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA, a mezzo RILEVAZIONE COMPENSI ESAMI STATO; prima viene effettuata tale programmazione di spesa, prima sarà possibile ricevere l’ assegnazione sul Portale Noi.Pa.; da detto portale si procederà all’ inserimento dei dati contabili che saranno elaborati dal Mef allo scopo di liquidare e pagare il compenso al Personale Impegnato negli Esami di Stato attraverso il Cedolino Unico (pagherà il Mef e non la scuola, sebbene deve essere la scuola a comunicare i dati necessari alla elaborazione delle buste paga).**

**Pertanto, una cosa è la scheda di cui al punto 1. Che deve essermi consegnata alla fine degli Esami, altra cosa è la documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 la quale, mi deve essere consegnata in anticipo, allo scopo di poter conteggiare esattamente i compensi da liquidare e comunicarli al Mef attraverso il Sidi.**

**Di seguito si fornisce normativa di riferimento estrapolata da sitologia di settore (Bergantini, Tecnodid); riferimenti normativi si trovano anche nella scheda allegata di cui al punto1.**

**SI PRECISA CHE LA NORMATIVA DA ME ALLEGATA NON VUOLE DARE INDICAZIONI SULL’ ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, MA SOLO DEGLI ASPETTI CONTABILI, RETRIBUTIVI, FISCALI E PREVIDENZIALI che ricadono nella responsabilità funzionale dello scrivente Dsga.**

**Detta normativa è stata spesso offerta dall’ editore con modalità di aggiornamento “step by step”, ossia viene fornita una disamina “storicizzata”, pertanto non è sempre agevole, se non dopo completa ed esaustiva lettura, quali riferimenti normativi erano valevoli solo negli anni precedenti e quali restano validi per l’ anno in corso: lo scrivente si è occupato di depennerare solo le parti che afferiscono alla determinazione dei compensi/indennità. Evidenziate in giallo i paragrafi e/o le parti editate dallo scrivente.**

**Alla presente allego la scheda di cui al punto 1. e faccio presente di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna informazione contabile sugli Esami preliminari: fatemi sapere al più presto, perché anche tali compensi, come quelli per Esami Stato in senso stretto, seguono le procedure illustrate più sopra.**

 **Tanto si doveva, resto a disposizione.**

**Il Direttore dei Sga Filippo D’Ambrosio**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Indennità di esami**

(D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014)

La partecipazione dei docenti, sia agli esami di Stato che agli esami interni, costituisce servizio di istituto: pertanto l'incarico non può essere rifiutato, salvo il caso di legittimo impedimento che si concretizzerà con il collocamento in congedo straordinario, od in aspettativa, del docente stesso.

La partecipazione alle Commissioni di esami di Stato è connessa con la funzione docente e quindi obbligatoria per i professori di scuola secondaria, anche quando l'attività di componente delle commissioni suddette ecceda l'orario d'obbligo di cui all'art. 88 del DPR n. 417/74 e successive modificazioni (Cons. Stato - VI - 653/84).

**RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO**

*(D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62)*

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto Decreti Legislativi attuativi della Riforma della “Buona Scuola” di cui alla Legge n. 107 del 2015.

I decreti, sono entrati in vigore il 31 maggio 2017. Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 contiene le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Analizziamo il decreto n. 62/2017 per la parte relativa all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione.

Le nuove disposizioni sulla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

*A) Commissione e sede di esame*

L'art. 16 prevede che presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'Istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Inoltre, altra novità è rappresentata dall'istituzione, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, dell'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere Dirigenti Scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal M.I., che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

Infine, viene previsto che le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

*B) Prove di esame (art. 17)*

In virtù della nuova normativa l'esame di Stato comprende ora solo due prove a carattere nazionale e un colloquio.

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. Con D.M. saranno definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui sopra.

Inoltre, sempre con D.M., sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

*C) Esiti dell'esame*

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

*D) Attribuzione lode*

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

*E) Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente*

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte INVALSI a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di Alternanza Scuola-Lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

I modelli di cui sopra sono adottati con Decreto Ministeriale.

Con la Circolare Ministeriale n. 4537 del 16/3/2018 il M.I. ha indicato le norme per la formazione delle commissioni degli esami di stato 2017/2018 nella scuola secondaria di secondo grado. Nella circolare sono presenti indicazioni e chiarimenti sulle modalità di costituzione delle commissioni, di nomina dei commissari interni e le eventuali deroghe all'obbligo di presentazione delle domande (part-time, Legge n. 104/92, ecc.). Alla stessa sono allegati i modelli e le relative istruzioni.

**Indicazioni operative**

 Il M.I., con la Nota 25 novembre 2019, n. 2197, ha fornito le prime indicazioni operative sull'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 2017 ed in vigore a partire dall'a.s. 2018/2019. Infatti, il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha apportato innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dal 1° settembre 2018.

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella Legge 21 settembre 2018, n.108, (pubblicato e commentato a pag. 2 e segg.) ha previsto all'art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento al 1° settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'Invalsi, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

*Requisiti di ammissione candidati interni:*

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art. 14, co. 7, del DPR n. 122/2009;

- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

*Attribuzione credito*

L'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa, sia convertito secondo la specifica tabella (terza tabella) inserita nell'allegato A.

Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all'esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.

*Requisiti di ammissione all'esame*

Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell'entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l'a.s. 2018/2019 dal D.L. n. 91/2018 convertito nella Legge n. 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.

Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato dell'a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2017.

*Prima prova - Traccia di ambito storico*

Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n. 769 del 26 novembre 2018, il Ministro ha inteso prevedere, con D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l'ambito storico.

La scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

*Svolgimento del colloquio*

Come è noto l'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 62 del 2017 definisce la struttura del colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. In particolare, all'avvio del colloquio la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate.

Il D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 e l'art. 19 dell'O.M. n. 205 dell'11 marzo 2019 hanno successivamente definito una specifica procedura relativa alle modalità di conduzione del colloquio, stabilendo che il giorno della prova orale il candidato sorteggi i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della commissione d'esame. A tal fine la commissione predispone per ogni classe un numero di buste con i materiali pari al numero dei candidati aumentato di due unità.

Al riguardo il Ministero non intende più rinnovare tale procedura di assegnazione del materiale ai candidati, rimanendo fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 62/2017 circa l'avvio del colloquio mediante l'analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d'esame in un'apposita sessione di lavoro, con l'immutata finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.

Pertanto, l'annuale decreto ministeriale di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e di regolamentazione delle modalità organizzative di svolgimento del colloquio, previsto dall'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 62/2017, non riporterà la descrizione delle suddette attività a carico delle commissioni e dei candidati, pur nel pieno rispetto dell'impostazione prevista in tale articolo.

**Esami di Stato ed emergenza epidemiologica**

La Legge di Bilancio 2022, all'art. 1, comma 956, prevede che il Ministero dell'Istruzione, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, è autorizzato ad emanare specifiche ordinanze per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Si richiamano anche le modalità già previste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Con potere di ordinanza, dunque, il ministro deve definire le “specifiche misure” per gli esami di Stato di fine ciclo, comprese, come extrema ratio, le misure adottate nel primo anno di pandemia, nel 2020 (riduzione del numero delle tre prove nell'esame del primo ciclo, sostituzione della seconda prova nazionale con una prova locale nell'esame di maturità).

Per l'a.s. 2021/2022 sono state pubblicate le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo (O.M. n. 64 del 14 marzo 2022) e del secondo ciclo di istruzione (O.M. n. 65 del 14 marzo 2022).

**Esame del primo ciclo**

Per l' Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica.

La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso alle prove. L'Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

**Esame del secondo ciclo**

L'Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio.

La sessione d'Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.  La predisposizione della seconda prova quest'anno sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria. Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d'Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova.

È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Inoltre, con l'O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 sono state definite le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

**ESAMI PRELIMINARI**

I nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio delle scuole secondarie superiori sono preceduti dagli esami preliminari ai candidati esterni. Tali esami preliminari sono sostenuti nel mese di maggio di ciascun anno e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al Consiglio di Classe dell'istituto statale collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

Qualora il numero dei candidati esterni comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, l'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della Classe terminale individuata dal Capo d'Istituto sede dell'esame conclusivo.

Il Consiglio di Classe può svolgere gli esami preliminari, operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

~~Il M.I., con nota n. 7321 del 13 novembre 2012 indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ha ribadito che non è previsto alcun compenso, a carico dello specifico stanziamento di bilancio, per l'effettuazione degli esami preliminari ai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche paritarie.~~

~~Il M.I., con la nota n. 5850 del 23 giugno 2015, ha fornito chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato a.s. 2014/2015 al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo. Relativamente agli esami preliminari, viene confermato che per le Istituzioni Scolastiche paritarie non è previsto alcun compenso per l'effettuazione degli esami preliminari ai candidati esterni.~~

**Al personale del consiglio della classe dell'istituto statale, collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, spetta il compenso previsto dalla Tabella 1, Quadro C del citato decreto interministeriale. In particolare, il compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante a tale personale è pari a 15,00 €. Viene precisato, comunque, che l'importo complessivo del compenso attribuibile ad ogni singolo componente è pari massimo a 840,00 €.**

**COMPENSI PER GLI ESAMI DI STATO**

La nota Ministeriale prot. n. 7054 del 2/7/2007 fornisce le indicazioni operative relative alla corresponsione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di stato per l'anno scolastico 2006/2007, già fissati dal decreto interministeriale del 24/5/2007.

I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio.

Nella nota citata vengono fornite le seguenti precisazioni:

- la quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d'esame;

- devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo;

- non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell'Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell'istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell'interessato;

- fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d'esame;

- per i tempi di percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e utili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico;

- per le sedi d'esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata;

- i tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, sono gli unici parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota del compenso forfetario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc. - nota M.I. n. 7321 del 13/11/2012);

- al commissario delegato a sostituire il presidente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario dalla suddetta tabella 1 quadro A;

- al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore

in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame;

- al personale utilizzato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007,
è corrisposto esclusivamente il compenso forfetario di € 171,00 assimilato al compenso previsto per il commissario interno al quadro B della Tabella 1.

La parte dei compensi riferiti alla funzione concorre integralmente a formare la base contributiva e fiscale; i compensi riferiti alla trasferta concorrono a formare la base contributiva e fiscale per la parte eccedente € 46,48 giornalieri.

~~Ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti~~. (Norma desueta a causa del meccanismo di pagamento a seguito rilevazioni; NON ESISTONO COMPENSI DISPONIBILI IN NOI:PA. SE NON DOPO LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO IN SIDI)

Il M.I., con la nota n. 5850 del 23 giugno 2015, ha fornito chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato a.s. 2014/2015 al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo. Relativamente ai tempi di percorrenza, viene chiarito che ai fini del calcolo del compenso da corrispondere ai commissari esterni, non assumono alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc.), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati e definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale citato.

 Per quanto attiene al compenso da corrispondere agli esperti nominati per gli esami dei candidati con disabilità (art. 22, comma 1, O.M. 11/2015), secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Decreto Interministeriale, viene chiarito che gli stessi hanno diritto esclusivamente ad un unico compenso forfetario pari a euro 171,00. Tale articolo si applica anche agli esperti nominati in base all'art. 10, comma 2, dell'O.M. n. 11/2015 nei licei musicali e coreutici.

**Compenso per classi abbinate**

Le classi abbinate in una unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per i periodi nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di residenza e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso spetta in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

**Compenso per classi articolate**

Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (es: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla Tabella 1 - quadro A in relazione alla tipologia di nomina di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l'importo totale previsto per la corrispondente tipologia di nomina viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

**Compensi membri interni**

Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario per la quota riferita alla funzione, di cui alla Tabella 1 - quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Il MIUR (ora M.I.) con Nota del 24 luglio 2014 prot. n. 4901 ha precisato quanto segue: “Riesaminata attentamente la questione, che nel tempo ha dato luogo ad interpretazioni non univoche da parte delle scuole, nonché a numerose decisioni giurisdizionali non favorevoli all'Amministrazione e considerato che le Istituzioni Scolastiche stanno procedendo al pagamento dei compensi ai commissari d'esame e chiedono delucidazioni sulla problematica, a parziale rettifica della precedente nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. n. 7321 del 13/11/2012, si ritiene di dover dare per gli esami di stato 2014, indicazioni nel senso che **il compenso forfettario di cui all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 24 maggio 2007 competa per ogni ulteriore classe della stessa o di altra commissione, per la quota riferita alla funzione di cui alla Tabella 1, Quadro A, entro il limite massimo di due compensi”.**

Ricordiamo che l'art. 3 del Decreto Interministeriale 2 luglio 20007, che definisce i compensi spettanti ai commissari d'esame nel caso di commissari interni nominati per più di una classe era stato interpretato dal Ministero in due modi diversi.

Con la Nota n. 7230 del 5 luglio 2007 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici aveva chiarito che: “I compensi aggiuntivi riferiti alla funzione di cui alla Tabella 1 - quadro A spettano ai membri interni che svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa e di altre commissioni”. Successivamente il Dipartimento per gli Ordinamenti del M.I. aveva emanato la nota prot. n. 7321 del 13 novembre 2012 che, in aperto contrasto con la nota precedente, sostiene che la retribuzione aggiuntiva spetti solo nel caso in cui il commissario interno sia impegnato in due classi di commissioni diverse e non nelle due classi della stessa commissione.

**Pertanto, in base alla nota di chiarimento del 24 luglio 2014, il compenso aggiuntivo spetta sia che si tratti di due commissioni diverse, sia che si tratti della stessa commissione**.

Il M.I., con la Nota n. 5850 del 23 giugno 2015, ha fornito chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato a.s. 2014/2015 al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2007, viene precisato che al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un'unica commissione: Tabella 1, quadro A, punto 3) e quadro B, punto a).

In base all'art. 3, comma 1, del decreto medesimo al commissario interno che svolga la funzione su due classi della stessa commissione o su più commissioni viene attribuito un secondo ed unico compenso aggiuntivo relativo esclusivamente alla funzione: Tabella 1, Quadro A, punto 3).

**Compensi commissari supplenti con contratto a tempo determinato non annuale**

La nota prot. n. 14187 dell'11/7/2007 fornisce istruzione circa i docenti con contratto a tempo determinato non annuale nominati commissari di esame.

Ad essi compete, oltre che i previsti compensi destinati ai commissari interni ed esterni per l'espletamento degli esami di stato, anche l'attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi. Pertanto, vengono integralmente confermate le relative disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n. 104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n. 159 del 22 giugno 1999.

Secondo tali istruzioni in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali:

1. al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto - compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d'esame.

2. al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'Istituzione Scolastica sede degli esami.

Nel caso in cui la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell'anno scolastico 2008/2009 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Il M.I., con la nota 17 giugno 2010, n. 5986, ha confermato la validità delle istruzioni impartite con la nota prot. AOODGPER n. 8556 del 10 giugno 2009, tenuto conto, relativamente al personale docente, delle precisazioni contenute nella nota prot. AOODGPER n. 9038 del 17 giugno 2009. Analogamente sono state confermate, per quanto riguarda la partecipazione agli esami di Stato del personale con contratto a tempo determinato, le istruzioni impartite con la nota prot. AOODGPER n. 14187 dell'11 luglio 2007.

Si riporta a seguire una scheda riepilogativa relativa alla proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato per scrutini ed esami.

|  |  |
| --- | --- |
| *Normativa di riferimento* | Art. 37 CCNL 29 novembre 2007 - Nota M.I. 17 giugno 2010 prot. n. 5986Nota M.I. 17 giugno 2009, prot. n. 9038 - Nota M.I. 10 giugno 2009, prot. n. 8556 - Nota M.I. 11 luglio 2007, prot. n. 14187.  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Supplente temporaneo in**servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di**docente che rientra dopo**il 30 aprile* | Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29/11/2007. |
| *Supplente temporaneo in**servizio fino al termine delle lezioni per altre cause* | Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all'art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale. |
| *Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di Stato* | Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami (questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero). |
| *Supplente temporaneo fino**al termine delle lezioni**nominato commissario**interno agli esami di Stato* | Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame (anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone). |
| *Posizioni da considerare**assimilate a quelle del**personale estraneo all'Amministrazione* | Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato. |

**Pagamento compensi commissari interni scuole paritarie**

La nota del MPI prot. n. 7230 del 5 luglio 2007 aveva fornito inizialmente i seguenti chiarimenti alla nota prot. n. 7054 del 2/7/2007:

 1. l'art. 4, comma 10, della Legge 11/1/2007, n. 1, pone a carico dello Stato gli oneri per il pagamento dei compensi esami dovuti ai Presidenti e ai Commissari esterni delle Commissioni d'esame costituite presso gli Istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti. Conseguentemente, restano a carico degli istituti predetti i compensi dovuti ai membri interni delle commissioni.

 2. I compensi aggiuntivi riferiti alla funzione, di cui alla Tabella 1 - quadro A, spettano ai membri interni che svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa o di altra commissione.

Con nota 9/1/2008, prot. n. A000DGOS/248, il Ministero della Pubblica Istruzione è intervenuto successivamente per fornire ulteriori precisazioni circa il pagamento dei compensi dovuti ai commissari interni negli esami di Stato operanti nelle istituzioni scolastiche paritarie. È precisato nella nota suddetta che gli oneri per il pagamento dei compensi ai commissari interni degli esami di Stato nelle scuole paritarie sono posti a carico dello Stato.

Si rammenta, altresì, che, come disposto con C.M. prot. n. 7054 del 2/7/2007, i compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso gli istituti paritari pare

giati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle Istituzioni Scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali.

Infine si forniscono qui di seguito ulteriori chiarimenti in merito ad altre casistiche ricorrenti (nota M.I. 7/7/2011, prot. n. 5523 - nota USR Lazio prot. n. 15543 del 23/6/2010).

 A) Nel caso in cui la commissione d'esame sia formata da una classe di scuola statale e da una classe di scuola paritaria, il pagamento compete all'Istituto statale di riferimento dove la commissione è materialmente insediata. In tal caso si raccomanda all'Istituto statale la tempestiva comunicazione di quanto sopra alla scuola paritaria abbinata e di segnalare nel monitoraggio del M.I. l'effettivo fabbisogno finanziario.

 B) Nel caso in cui la commissione d'esame sia formata da due classi statali e che operi in due istituzioni statali diverse, le istituzioni statali provvederanno a pagare ciascuna per proprio conto i compensi ai membri interni, mentre pagheranno in proporzione il presidente ed i membri esterni.

**Compensi ai componenti delle Commissioni d'Esame “lavoratori fragili”**

Il M.I., con Nota del 24 giugno 2020, rispondendo ad un quesito posto dall'ANQUAP, ha fornito chiarimenti sui compensi da erogare ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato “lavoratori fragili”, ai sensi del D.I. del 24/5/2007. È stato precisato che la quantificazione dei compensi di cui al Quadro B della tabella allegata al D.I. 24 maggio 2007 è subordinata e parametrata alla distanza che occorre per raggiungere la sede d'esame.

Pertanto, non si ritiene applicabile al commissario che segue l'esame a distanza (dalla propria residenza) in quanto “lavoratore fragile”, quanto previsto nel citato decreto per il compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame.

**COMPENSI ESAMI DI STATO**

*(D.I. del 24/5/2007 - Nota prot. n. 7054 del 2/7/2007)*

|  |
| --- |
| **QUADRO A** |
| *Compenso correlato alla funzione e attribuito per la partecipazione a ogni commissione* |
| 1) Presidente | € 1.249,00 |
| 2) Commissario esterno | € 911,00 |
| 3) Commissario interno | € 399,00 |
| **QUADRO B** |
| *Compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame* |
| a) Personale nominato nel comune di servizio o residenza o fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. | € 171,00 |
| b) Personale nominato fuori dal proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. | € 568,00 |
| c) Personale nominato fuori dal proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. | € 908,00 |
| d) Personale nominato fuori dal proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. | € 2.270,00 |

|  |
| --- |
| **QUADRO C** |
| Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti). | € 15,00 |
| Compenso massimo attribuibile al singolo componente del Consiglio di classe o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari. | € 840,00 |

**Quadro A**

- Gli importi concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile, sono assoggettati alle ritenute previste per legge relative ai compensi accessori.

- Al personale docente con contratto di lavoro a T.D. fino al termine delle attività didattiche, spetta, oltre al compenso forfetario, la proroga della supplenza con relativa retribuzione principale rapportata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al termine delle operazioni d'esame. La liquidazione della relativa retribuzione sarà effettuata dagli uffici periferici del tesoro di competenza.

- Al personale estraneo all'Amministrazione e ai pensionati devono essere corrisposti i compensi previsti per l'espletamento dell'incarico (compenso riferito alla funzione + compenso riferito alla trasferta) avendo come riferimento, quanto alla sede di servizio, la sede dell'USP di appartenenza dell'istituzione scolastica ovvero la sede di residenza dell'interessato. Su detti compensi si operano esclusivamente le ritenute erariali (ritenuta d'acconto 20%).

- L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento, debitamente documentati e rigorosamente accertati (nota n. 6015 dell'11 giugno 2007).

- Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

- Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto per il personale a tempo pieno ed allo stesso viene corrisposto, per il periodo di effettivo svolgimento della funzione, il trattamento economico intero.

- Ai componenti le commissioni nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti (Nota n. 6299 del 15/6/2007).

- I compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli USR.

- Ai commissari che svolgono la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario riferito alla funzione nella prima commissione e comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi (€ 798).

- Al commissario delegato a sostituire il presidente spetta una maggiorazione pari al 10% del compenso previsto per la funzione di commissario.

- Nel caso di membri impegnati in classi articolate (es.: lingua straniera in classi bilingue o trilingue) o nelle classi articolate su più indirizzi di studi spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto per la funzione in relazione alla tipologia di nomina. L'importo totale viene suddiviso in proporzione al numero complessivo dei candidati da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi nel rispetto dei limiti suddetti.

- Ad ogni classe-commissione sono assegnati non più di 35 candidati.

**Quadro B**

- I compensi concorrono a formare la base contributiva-fiscale per la parte eccedente € 46,48 giornalieri.

- Al docente di sostegno eventualmente impegnato nelle commissioni in presenza di candidati in situazione di handicap deve essere corrisposto il compenso forfetario pari a € 171 di cui al punto a).

- Il compenso deve essere determinato in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d'esame.

- Fra la sede di servizio e la sede di residenza va presa in considerazione quella più vicina alla sede d'esame.

- Non deve essere presa in considerazione diversa dichiarazione circa la variazione di residenza o di sede di servizio rispetto a quella già indicata all'atto di presentazione delle domande.

- Nell'ipotesi di mancanza di collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al mezzo più veloce esistente nell'arco della giornata.

- I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni d'esame. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell'ambito del territorio servito da mezzi urbani.

- I tempi di percorrenza sono gli unici parametri di riferimento. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento).

**Quadro C**

- Gli importi concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile, sono assoggettati alle ritenute previste per legge relative ai compensi accessori.

Nel prospetto che segue sono riportati i compensi, con le relative percentuali, sui quali calcolare le ritenute previdenziali ed erariali.

| **COMPENSI** | **BASE IMPONIBILE** |
| --- | --- |
| IRAP | INPDAPFondo credito | IRPEF |
| *Personale con contratto a tempo indeterminato* |
| a) Compenso per esami preliminari candidati esterni | 100% | 100% | 100% |
| b) Compenso riferito alla funzione | 100% | 100% | 100% |
| c) Personale nominato nel comune di servizio o di abituale dimora | esente | esente | esente |
| d) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in non più di 60 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | esente | esente | esente |
| e) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo compreso tra 61-100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | esente | esente | esente |
| f) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | oltre € 46,48giornalieri | esente | oltre € 46,48giornalieri |
| *Personale con contratto a tempo determinato* |
| a) Compenso per esami preliminari | 100% | esente (1) | 100% |
| b) Compenso riferito alla funzione | 100% | esente (1) | 100% |
| c) Personale nominato nel comune di servizio o di abituale dimora | esente | esente (1) | esente |
| d) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in non più di 60 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | esente | esente (1) | esente |
| e) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo compreso tra 61-100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | esente | esente (1) | esente |
| f) Personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani | oltre € 46,48giornalieri | esente | oltre € 46,48giornalieri |

(1) Le ritenute INPDAP e Fondo credito si applicano solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15 della Legge 724/94.

**ESAMI DI AMMISSIONE, DI IDONEITÀ, DI PROMOZIONE**

Normalmente la composizione delle varie commissioni è disciplinata dal Regolamento del 6/5/1925 n. 653, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo altresì presente, ai fini della corresponsione dei compensi, che gli esami di idoneità e quelli di promozione costituiscono un unico tipo di esame negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado; che negli esami d'idoneità sono compresi quelli dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali; che negli esami di licenza sono compresi quelli degli istituti d'arte.

Il D.L. 23/12/1994 n. 729 (convertito nella Legge 8/8/1995, n. 352), a decorrere dall'a.s. 1994/95, ha abolito:

- gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

- gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16/4/94, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del Consiglio di Classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Nel Testo Unico suindicato sono, di conseguenza, abrogati il comma 6 dell'art. 74, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 193, il comma 4 dell'art. 193, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 194 e il comma 2 dell'art. 196. Gli istituti e scuole di istruzione second

ria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

Negli altri tipi di esame può anche esserci, oltre ai docenti della classe cui il candidato aspira, o della classe di appartenenza, anche un professore della classe immediatamente inferiore. Per quanto concerne la scuola media, i Dirigenti Scolastici, in considerazione che essi sono normalmente impegnati a presiedere esami di Stato di licenza, per gli esami interni dell'unica sessione estiva possono delegare un professore della scuola a svolgere le funzioni di Presidente.

Ciascuna Commissione si suddivide in due o più sotto-commissioni, composte ognuna di almeno tre membri, compreso colui che la presiede. Una delle sotto-commissioni è presieduta dal Dirigente Scolastico; l'altra o le altre da un suo delegato.

Ai Presidenti e ai soli membri delle citate commissioni d'esame che siano di provenienza esterna alla scuola sede spetta un compenso giornaliero rispettivamente di € 2,22 e di € 1,39. Tali compensi spettano per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, compresi quelli della seduta preliminare e conclusiva, nonché quelli festivi intermedi, a condizione che la Commissione svolga effettivamente i propri lavori in detti giorni.

A favore dei commissari di cui trattasi non può essere corrisposto più di un compenso giornaliero, qualunque sia il tipo di esame e le commissioni a cui partecipano. La limitazione di cui sopra si intende non solo per scuola, ma anche per plesso scolastico.

Per gli eventuali commissari aggregati (esaminatori di alunni privatisti, i quali debbano sostenere prove integrative di discipline non previste fra le prove d'esame di cui trattasi), valgono le limitazioni previste per i membri aggregati agli esami di Stato.

Quando i commissari aggregati siano pensionati statali, o non abbiano rapporto di impiego alla dipendenza dello Stato o di Pubbliche Amministrazioni, in aggiunta ai compensi giornalieri che precedono, spetta, per ciascuna giornata, un compenso pari ad un trentesimo della retribuzione prevista per i docenti della classe iniziale.

Ai professori delle sezioni staccate, chiamati a far parte delle commissioni di esame presso la scuola principale, in linea di massima non compete alcun trattamento di missione, poiché la sessione staccata, ai fini amministrativi, ha la medesima sede della scuola principale. Nella ipotesi, però, che la sezione staccata sia ubicata in località isolata distante dalla casa municipale del comune in cui è sita la sede centrale almeno 10 chilometri, ai docenti per gli spostamenti tra sezione e sede centrale è dovuto il trattamento di missione, come modificato dai commi 213, 214, 215 e 216 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, semprechè, ovviamente, si tratti di incarico di durata non inferiore a 4 ore (C.M. n. 396 del 29/11/1982).

Ai Commissari governativi, cui compete verificare la corrispondenza dell'operato dell'organo collegiale alle vigenti disposizioni, e controllare i fatti e gli atti preliminari alle operazioni di scrutinio e di esame, per gli esami e gli scrutini presso Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti compete, se fuori sede, l'ordinario trattamento di missione il trattamento di missione, come modificato dai commi 213, 214, 215 e 216 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266. Qualora non ricorrano i presupposti per l'attribuzione del trattamento di missione è corrisposta, per ogni giorno impiegato nella vigilanza, una indennità forfettaria pari a 1/5 della diaria vigente (art. 5, D.L. 21/6/1980, n. 267).

Le indennità ed i compensi che precedono devono essere liquidati dai soggetti gestori della scuola di istruzione secondaria pareggiata e legalmente riconosciuta.

**RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI**

Sui sopracitati compensi e indennità giornaliere o forfettarie, corrisposti a personale dipendente statale a tempo indeterminato e determinato, gravano i contributi per INPDAP e Fondo credito secondo le misure e le modalità riportate in seguito nello specifico argomento, nonché la ritenuta erariale nell'aliquota massima in atto sulla retribuzione di ciascun interessato; non devono essere gravate da alcuna ritenuta fiscale e contributiva le spese di viaggio, l'indennità di missione (per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale) per la parte non eccedente gli Euro 46,48 il giorno, l'indennità supplementare e le varie indennità chilometriche previste dalle vigenti disposizioni.

Si evidenzia che le indennità forfettarie per le missioni compiute nell'ambito del territorio comunale, previste nei confronti dei Commissari governativi agli scrutini ed esami presso le scuole pareggiate e legalmente riconosciute (art. 5 D.L. n. 267/80) e dei Presidenti delle commissioni di licenza media (art. 1, Legge n. 1083/52), concorrono a formare reddito ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del TU delle imposte dirette n. 917 del 22/12/1986.

Per il personale a tempo determinato va applicato a carico dell'Amministrazione il contributo INPS per D.S. sull'intero ammontare del compenso e sulla quota dell'indennità di trasferta eventualmente spettante eccedente € 46,48 giornalieri.

Sui compensi corrisposti al personale che abbia optato per l'assoggettamento al sistema previdenziale INPS si applicano le consuete ritenute previdenziali; per l'assoggettamento delle indennità di trasferta eventualmente spettanti si rimanda al capitolo “Indennità di missione”. Poiché la sede di esame generalmente è diversa da quella in cui il personale docente presta servizio, l'istituto o scuola dove si svolgono gli esami stessi dovrà corrispondere agli aventi diritto il compenso e le relative indennità al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali. Il versamento delle ritenute erariali sarà effettuato dalle scuole e istituti sede di esame.

Il conteggio dei contributi INPS sarà comunicato all'istituto o scuola che retribuisce i membri di commissione, che provvederà al loro versamento non appena avrà ricevuto tale comunicazione. Nei confronti dei pensionati dello Stato e del personale estraneo si applica, sui compensi dovuti, l'imposta erariale con “aliquota di acconto” previa dichiarazione da parte dell'interessato, nella seconda ipotesi, di essere “estraneo all'Amministrazione dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni”.

La “ritenuta d'acconto” è stata elevata dall'1/1/1998 dall'aliquota del 19 a quella del 20% per effetto dell'art. 21, comma 13, della Legge n. 449 del 27/12/1997 “Finanziaria 98”.

Nel prospetto che segue sono riportati i compensi, con le relative percentuali, sui quali calcolare le ritenute previdenziali ed erariali.

| **COMPENSI** | **BASE IMPONIBILE** |
| --- | --- |
| IRAP | INPDAPFondo credito | IRPEF |
| *Personale con contratto a tempo indeterminato* |
| a) Compensi e indennità esami | 100% | 100% | 100% |
| b) Indenn. di 1/5 sostitutiva del trattamento di missione | 100% | 100% | 100% |
| c) Indennità di trasferta (diarie) | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 |
| *Personale con contratto a tempo determinato* |
| a) Compensi e indennità esami | 100% | esente (1) | 100% |
| b) Indenn. di 1/5 sostitutiva del trattamento di missione | 100% | esente (1) | 100% |
| c) Indennità di trasferta (diarie) | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 |
| *Personale estraneo all'Amministrazione dello Stato* |
| c) Indennità di trasferta (diarie) | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 | oltre € 46,48 |

*(1) Le ritenute INPDAP e Fondo credito si applicano solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato, eccedente la quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15 della Legge 724/94.*

Alla liquidazione dei vari compensi ed indennità di cui trattasi provvedono direttamente le Istituzioni Scolastiche presso le quali si svolgono gli esami stessi, facendo gravare la spesa sui propri bilanci autonomi: conseguentemente le ritenute erariali trattenute devono essere versate alla Tesoreria a cura dei singoli Dirigenti Scolastici.

Alla chiusura dell'esercizio eventuali fondi assegnati e non utilizzati dovranno essere versati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio in conto “Entrate eventuali e diverse del Ministero della Pubblica Istruzione”, allegando al conto consuntivo la relativa quietanza di Tesoreria. Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame operanti presso le scuole o istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, è competente la Istituzione Scolastica statale di analogo tipo di istruzione più vicina alle predette scuole, designata allo scopo dal Direttore Regionale Generale.

Invece, le competenze dovute ai componenti le commissioni operanti presso i licei artistici legalmente riconosciuti vengono liquidate dal competente Ufficio Scolastico Regionale.

Ai componenti le commissioni d'esame di Stato nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari complessivamente spettanti.

Ai componenti le commissioni diverse da quelle di esami di Stato con diritto al trattamento di missione possono essere concessi anticipi, a richiesta degli stessi, nella misura pari al 75% del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni. Le Istituzioni Scolastiche provvedono a corrispondere agli aventi diritto, all'inizio delle operazioni d'esame, un primo acconto pari alla metà degli anticipi determinati come sopra. Nel corso della seconda metà del periodo di durata delle operazioni d'esame, verrà corrisposta la somma residuale degli acconti. Fermo restando che il pagamento del saldo dei compensi dovrà essere effettuato a conclusione dell'incarico, le Istituzioni Scolastiche, ove dispongano della disponibilità di fondi, potranno corrispondere ulteriori acconti entro il limite delle somme dovute con certezza agli interessati.